



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
"Attività tecniche e produttive"

AVVISO

SI RENDE NOTO

Che, al fine di procedere all'aggiornamento del catasto incendi, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21/11/2000 n. 353, presso l'Albo Pretorio online (a partire dal giorno **09/02/2018**) e sul sito internet istituzionale del Comune di Ortona al seguente link: <http://hosting.soluzionipa.it/ortona/benefici/procedimento.php?id=79> sono pubblicati, per 30 giorni consecutivi, gli elenchi e le planimetrie relative alle aree i cui soprassuoli sono stati percorsi da incendi negli anni 2009-2011-2012-2013-2016-2017, redatte dal III Settore Ufficio S.I.T. Gestione del Territorio, così come individuate e perimetrare dal S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) portale per la rilevazione delle aree percorse dal fuoco a cura del Corpo Forestale dello Stato e dal Corpo Forestale Regionale.

Si informa che, i proprietari di aree inserite in detti elenchi o chiunque interessato può presentare le proprie osservazioni scritte in forma cartacea presso l'ufficio protocollo o a mezzo PEC all'e-mail: protocollo@pec.comuneortona.ch.it entro e non oltre le ore 13 del **15/03/2018 termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni presentate fuori termine.**

Si rende noto, inoltre, che i predetti elaborati tecnici, possono essere anche consultati, a libera visione, presso gli uffici del III Settore – Gestione del Territorio – Urbanistica- S.I.T., giorni di ricevimento al pubblico : Lunedì e Giovedì 9-12, Martedì e Giovedì 15,30-17,30 , e-mail : c.rapino@comuneortona.ch.it, tel . 085-9057310.

Si ricorda che : la Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

*Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco **non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.** In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre **vietata per dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. **Sono vietate per cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì **vietati per dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*

I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.

L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Di Fabio Evelina